



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | LABRUNA | SALVATORE | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | AONDIO | GIULIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | FUCCI | SERGIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3715/2017
depositato il 03/07/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 9487/2016 Sez:9 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO
contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

Atti impugnati:

PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° TBCOPE00322/2014 IRPEF-ALTRO
2006
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° TBCOPE00322/2014 IRPEF-ALTRO
2007



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 3715/2017

UDIENZA DEL

09/04/2018 ore 09:30

N°

2289/2018

PRONUNCIATA IL:
09 aprile 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
18 maggio 2018

Il Segretario
Agostino Palmbo



R.G.A. 3715/2017

C.T.P. MI 9487/9/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Concisa esposizione ex art. 36, c.2, n°2, d.lgs.546/92

Si dà atto della trattazione in pubblica udienza; il Giudice relatore espone al Collegio i fatti e le questioni controverse, come riportati nei contrapposti atti defensionali, successivamente il Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione.

Oggetto del processo è l'atto di contestazione indicato in frontespizio, emesso nel 2014 dalla **Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1[^] di Milano** nei confronti di [redacted] per l'errata compilazione del quadro RW relativo agli anni d'imposta 2006 e 2007, con contestuale irrogazione di sanzioni rispettivamente pari a € 856/70 e € 9.735/49; in particolare, ai sensi dell'art. 4, c.1, D.L.167/1990, veniva contestato di non aver incluso nel quadro RW (monitoraggio fiscale) della dichiarazione dei redditi il saldo di un c/c bancario intrattenuto in Svizzera, sul quale confluivano i guadagni conseguiti in Italia dalla ricorrente e dal coniuge [redacted]; pertanto, producendo copia dell'attestato ricevuto da Credit Suisse, la ricorrente dichiarava all'ufficio tutti gli interessi e gli investimenti detenuti in Svizzera, precisando che di tali importi erano stati esposti al rigo 12 del quadro RM solo quello degli interessi, facendolo concorrere al reddito imponibile. L'istruttoria si dipanava attraverso questionari proposti dall'ufficio, documenti e dichiarazioni prodotti dalla parte privata -verificati in contraddittorio presso l'ufficio fiscale- all'esito della quale, in applicazione dell'articolo 12, d.l. 78/2009 (conv. con mod. in L. 102/2009: norme che assegnano all'Amministrazione termini raddoppiati per le verifiche fiscali a carico di contribuenti titolari di illegittime disponibilità finanziarie all'estero), veniva sanzionata come sopra la mancata indicazione nel quadro RW dell'ammontare di tali conti. Contro tale provvedimento, inutilmente decorsi 90 giorni dalla notifica del reclamo-mediazione previsto dall'art. 17-bis, c.2, d.lgs.546/1992, l'intimata si costituiva in Ctp deducendone l'illegittimità; in particolare contestava: **i)** l'irretroattività del citato art. 12 D.L.78/2009 e conseguente decadenza dell'Ufficio perché trattasi di norma sostanziale e quindi va applicato l'art. 3 dello Statuto nonché l'art 11 delle Preleggi, come da costante giurisprudenza di merito; **ii)** la Svizzera non è più nella black list e, pertanto, non può trovare più applicazione l'art. 12 D.L.78/2009 ma quanto previsto dall'art. 20 del D.L.vo 472/97, per cui i termini di contestazione devono essere quelli ordinari di decadenza; **iii)** le sanzioni di cui si discute non potrebbero essere applicate stante l'esimente ex art. 6 D.L.vo 472/97 e art. 8 D.L.vo 546/92, per l'obiettivo situazione di incertezza riguardante in quegli anni il c.d. monitoraggio fiscale tanto che solo con l'emanazione del D.M. 45/2010 sono state finalmente chiarite le modalità di applicazione della norma. Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1[^] di Milano si costituiva con proprio atto di contro deduzioni, affermando la retroattività dell'articolo 12, d.l. 78/2009, in quanto norma processuale e non sostanziale; l'applicabilità all'intero fatto di causa del c.d. raddoppio dei termini decadenziali per l'accertamento; Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna di controparte alle spese di lite.

Pag. 1 a 4



L'impugnata sentenza del primo giudice, riteneva e considerava “di dover esaminare la eccezione sollevata da parte ricorrente in relazione alla irretroattività della norma invocata dall'Amministrazione, ossia l'art. 12 del D.L. n. 78/2009. Invero, aderendo all'indirizzo espresso da parte della dottrina e della giurisprudenza, il Collegio ritiene che trattasi di norma sostanziale, così come evidenziato dalla testuale inversione, a carico del contribuente, dell'onere della prova in relazione alla presunzione di illecita sottrazione ad imposta di investimenti costituiti all'estero, per cui l'applicazione retroattiva sarebbe vietata in mancanza, altresì, di esplicita previsione in deroga. Ciò posto, e considerato che l'art. 12 del citato decreto ha natura sostanziale, ne consegue l'inapplicabilità retroattiva vietata dall'art. 3 dello Statuto né si rinviene alcuna disposizione di pari grado successiva che superi tale principio. In conclusione, essendo esclusa l'applicabilità retroattiva della suddetta norma, l'ufficio non poteva sanzionare comportamenti posti in atto nei periodi d'imposta antecedenti, ossia il 2006 e 2007 e, pertanto, l'atto di irrogazione sanzioni va annullato. L'accoglimento della questione preliminare rende superfluo l'esame di qualsiasi altra eccezione e/o deduzione. Per le spese processuali, trattandosi di questione interpretativa, appare equo compensare tra le parti le spese di lite”.

Contro questa sentenza:

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1[^] di Milano ha proposto tempestivo appello, censurandone le motivazioni e riproponendo le medesime questioni ed eccezioni già dedotte in primo grado: salvo che il contribuente fornisca la prova che la consistenza individuata dall'amministrazione non sia frutto di evasione fiscale ma sia stata generata da proventi tassati nel paese di percezione ovvero non soggetti a tassazione, si presume che gli investimenti o le attività di natura finanziaria siano stati costituiti utilizzando somme sottratte illecitamente ad imposizione in Italia. Conclude per la riforma dell'impugnata sentenza, la conferma della legittimità dell'accertamento e la condanna di controparte alle spese di lite.

si è costituita in giudizio con proprio atto, controdeducendo a tutte le questioni prospettate dall'ente accertatore e resistendo a tutte le eccezioni conseguentemente sollevate; ripropone tutte le argomentazioni già dedotte in primo grado per la propria difesa, asserendo la correttezza della sentenza impugnata. In particolare evidenzia come secondo giurisprudenza pretoria laddove il legislatore avesse voluto derogare alle disposizioni di cui alla legge 212/2000, avrebbe dovuto farlo in modo esplicito, cosicché la ratio della presunzione pro-fisco recata dall'articolo 12, d.l. 78/2009 deve essere mitigata del principio della certezza del diritto potendo dunque operare soltanto per il futuro. Conclude, chiedendo il rigetto dell'appello, conferma dell'impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Dopo aver sentito la parte, che ha precisato in udienza le proprie conclusioni, riportandosi alle istanze e deduzioni già svolte in atti, visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, acquisiti sufficienti elementi istruttori, il Collegio si ritira in camera di consiglio e pone la causa in decisione.

**MOTIVAZIONE*****Succinta esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto della decisione
ex art. 36, c.2, n°4, d.lgs.546/92***

L'appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata; la motivazione del primo giudice risulta esaustiva e logicamente argomentata nei suoi passaggi, dando ampiamente conto delle *rationes decidendi* per le quali gli argomenti dell'intimata ricorrente siano stati accolti. In particolare: inconferente la circostanza che i periodi di imposta oggetto di contestazione (2006 e 2007) fossero ancora accertabile al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 12, d.l. 78/2009; infatti, tale articolo convertito con modifiche in L. n. 102/2009, che ha stabilito ai commi 2 bis e 2 ter il c.d. raddoppio dei termini decadenziali per gli accertamenti correlati alle violazioni fiscali inerenti disponibilità finanziarie detenute all'estero, andando ad incidere direttamente sull'obbligazione tributaria, ha carattere sostanziale e non meramente processuale, impedendone l'applicazione retroattiva a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, come per le annualità 2006 e 2007. Peraltro, secondo il principio di ordine generale sancito nell'art. 3, d.lgs.212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), è espressamente vietata la proroga dei termini di decadenza per gli accertamenti tributari e non vi è una deroga specifica ed espressa a tale principio nel tenore dell'art. 12, c. 2 bis e ter, d.l. 78/2009, atteso che l'incipit: "*In deroga ad ogni disposizione di legge...*" va riferito alla sola specifica regola della inversione dell'onere della prova stabilita dallo stesso comma, e non estesa ad altra diversa statuizione, quale quella di cui ai citati successivi commi 2 bis e 2 ter. Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite che qui vengono liquidate tenendo conto della natura e complessità dell'affare, dell'importanza anche economica delle questioni trattate, del pregio dell'opera, dell'urgenza della prestazione, dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti, nonché del valore della controversia determinato (ex art. 5, c.4, D.M. sotto indicato) in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali, in deroga all'art.12, c.2, d.lgs. 546/92- liquidandole -ex art. 15, c.2-ter, d.lgs. 546/92, introdotto dalla novella del d.lgs.156/2015- in base ai parametri disciplinati dal D.M. Min. Giustizia 10.09.2014, n. 55, recante "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*", come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione 1[^], definitivamente pronunciando,

respinge

l'appello e

conferma

la sentenza n. 9487/9/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, depositata il 14/12/2016.

Pag. 3 a 4




Condanna

altresi, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale 1[^] di Milano, appellante soccombente, alle spese di lite qui liquidate per il grado -ex art. 15, c.2-ter, d.lgs. 546/92- in € 1.685/50 (per: esborsi sostenuti, diritti, onorari al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge), oltre 15% di spese generali, I.V.A. come per legge e 4% c.p.a.; nonché al ristoro del C.U.T. (Contributo unificato tributario) -nella misura di quanto effettivamente già pagato dal ricorrente per ciascuno degli atti defensionali presentati durante l'intero processo, al netto di eventuali relativi interessi liquidati e sanzioni irrogate ed alla restituzione di tutto quanto eventualmente già riscosso dall'ufficio impositore frazionatamente -come previsto dalle singole leggi d'imposta e dall'art. 68 d.lgs. 546/92- in pendenza dell'intero processo, con gli interessi di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2018.

Il Presidente estensore



dott. Salvatore Labruna